deputati PD
Lavoro di gruppo per fatti concreti

maternità LIBERAscelta?
un paese per donne e uomini

WELFARE AZIENDALE - UN ULTERIORE PASSO AVANTI
Legge di Stabilità - 2016

La **Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità - commi da 182 a 191)**, ha introdotto importanti novità per quanto riguarda il welfare aziendale, ovvero l'insieme di benefit concessi fino a ora solo su base volontaria dall'azienda ai suoi dipendenti sotto forma di servizi e prestazioni. È stata introdotta una disciplina tributaria specifica per la **promozione del welfare aziendale** e l'**incentivazione della contrattazione collettiva decentrata**, consistente nell'applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

- **Welfare Aziendale - confronti con il passato**

La normativa, attraverso modifiche all'art. 51 del testo unico delle imposte sui redditi, prevede:

1. **Il superamento dell'aspetto della volontarietà** ai fini della detassazione dei benefit per i dipendenti. Se, in passato, l'esenzione Irpef per tutti quei servizi offerti ai dipendenti come asili nido e buoni pasto era prevista solo su base di un atto volontario del datore di lavoro, adesso la stessa esenzione è applicabile per servizi previsti da contratti e regolamenti aziendali.
2. **L'estensione dei benefici** goduti sia dai dipendenti che dai familiari indicati all'art.12 del Tuir a **servizi educativi** e d'istruzione anche nell'età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi), **centri estivi o invernali e ludoteche**;
3. **L'introduzione** dell'esenzione Irpef anche per **servizi e prestazioni assistenziali** nei confronti di familiari anziani o non autosufficienti.
4. **Ampliamento** della platea dei beneficiari attraverso l'innalzamento del massimale di reddito da 40.000 a 50.000.

I lavoratori e le lavoratrici potranno scegliere, nell'ambito degli accordi aziendali, tra servizi di welfare o per un premio retributivo legato a un incremento di produttività, qualità, efficienza, innovazione.

- **Welfare aziendale - novità sui premi**
- **I premi non concorrono alla formazione del reddito complessivo del lavoratore/lavoratrice o del suo nucleo familiare** ai fini della determinazione della situazione economica equivalente **(ISEE)**
- **Ripristino della tassazione agevolata al 10%** ai fini Irpef dei **premi di produttività fino a 2.000** euro lordi (2.500 nel caso di aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori/lavoratrici).

- **Innalzamento dei limiti di reddito** per godere di tali premi fino a **50.000** euro annui
- **Il periodo obbligatorio di congedo di maternità** è computato ai fini della determinazione dei suddetti premi di produttività
- **La normativa in particolare dispone:**

I commi da 182 a 189 introducono, in via permanente, una **disciplina tributaria specifica** per gli **emolumenti retributivi** dei **lavoratori/lavoratrici dipendenti privati di ammontare variabile**, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili, nonché per le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa. Dette somme sono sottoposte ad **imposta sostitutiva** dell'IRPEF **con aliquota al 10%**, entro il limite di 2.000 euro lordi, elevato a 2.500 euro per le imprese che coinvolgano pariteticamente i lavoratori/lavoratrici nell'organizzazione del lavoro e nei riguardi dei dipendenti privati **con reddito non superiore a 50.000 euro**.

Il comma 183 (emendamento del gruppo Pd approvato alla Camera dei deputati) dispone che il periodo obbligatorio di congedo di maternità è computato ai fini della determinazione dei suddetti premi di produttività.

Il comma 190 esenta da IRPEF le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro ai dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari, dei servizi di educazione e istruzione (non più solo, dunque, per asili nido), per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali. Si esentano da IRPEF anche le somme e le prestazioni per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti.

Il comma 191 azzera le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello e ridefinisce l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla promozione della conciliazione tra vita professionale e vita privata.

- A corredo di tale norma è stato emanato il **D.M. 25 marzo 2016**

"Attuazione dell'*articolo 1, commi da 182* a *191*, della *legge 28 dicembre 2015, n. 208* che disciplina l'erogazione dei premi di risultato e la partecipazione agli utili di impresa con tassazione agevolata"

- **Inoltre al Senato è in discussione** il disegno di legge governativo **A.S. n. 2233** - "collegato" alla manovra di finanza pubblica concerne "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"

A cura dell'ufficio legislativo Pd